

IUS ECCLESIAE

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

★

Direttore (Editor): Eduardo Baura

Comitato editoriale (Editorial Board): Geraldina Boni, Giuseppe Comotti,
Carlos J. Errázuriz M., Jorge Otaduy, Petar Popović (Segretario),
Marc Teixidor, Inés Lloréns.

Comitato scientifico (Advisory Board): Fernando Puig, *Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce*, Italia, Nicolás Álvarez de las Asturias, *Università "San Dámaso"*, Madrid, Spagna, Juan Ignacio Arrieta, *Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, Italia, Vincenzo Buonomo, *Pontificia Università Lateranense*, Italia, Louis-Léon Christians, *Université catholique de Louvain*, Belgio, Orazio Condorelli, *Università di Catania*, Italia, Luis Navarro, *Pontificia Università della Santa Croce*, Italia, Francisca Pérez-Madrid, *Università Centrale di Barcellona*, Spagna, Helmuth Pree, *Università di Monaco di Baviera*, Germania, Carlos Salinas, *Università Cattolica di Valparaíso*, Cile, Beatrice Serra, *Università La Sapienza di Roma*, Italia, Ilaria Zuanazzi, *Università di Torino*, Italia.

Indexes and Databases: «Ius Ecclesiae» is indexed in ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®), Canon Law Abstracts, Dialnet. Universidad de la Rioja, Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica, Instituto Martín de Azpilcueta dell'Universidad de Navarra, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR), Scopis, ERIH PLUS.

ANVUR: A

★

Via dei Farnesi 83, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it, <http://ojs-ius.pusc.it/index>

★

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN PRINT 1120-6462

E-ISSN 1972-5671

Rivista associata all'Unione Stampa Periodica Italiana.



★

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXXVI · N. 2 · 2024

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

<https://iusecclesiae.libraweb.net>

★

Rivista semestrale · *A Semiannual Journal*

★

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l.

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

★

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net*

★

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(including offprints, etc.), in any form (including proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (including personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.*

Proprietà riservata · *All rights reserved*

© Copyright 2024 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,
Edizioni dell'Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.

★

Stampato in Italia · *Printed in Italy*

SOMMARIO

JUAN IGNACIO ARRIETA, *In memoria del prof. Gaetano Lo Castro* 409

DOTTRINA

Studi sul dovere di denuncia

MASSIMO DEL POZZO, *Il dovere di denuncia degli abusi all'interno della Chiesa* 413

MATTEO VISIOLI, *Il dovere ecclesiale del segreto* 437

JORGE OTADUY, *Colaboración y deber jurídico de denuncia de las autoridades eclesiásticas ante las autoridades civiles* 459

GIUSEPPE COMOTTI, *Il delitto di omissione della dovuta denuncia (can. 1371 § 6)* 493

Altri studi

PETAR POPOVIĆ, *Ius divinum e il positivismo canonico* 513

ANTONIO RELLA RIOS, JUAN DAMIÁN GANDÍA BARBER, *Los derechos de la víctima en el proceso penal judicial canónico. Elementos procesales* 541

THIERRY SOL, *La collaborazione tra il vescovo e il capitolo nell'età delle elezioni* 563

ARMAND PAUL BOSSO, *Potestà e uffici: questioni dopo la cost. ap. Prædicate evangelium* 591

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Prot. n. 50399/15 CG, *Petitionis restitutionis in integrum contra decretum rotale*, 18 giugno 2016 (sentenza definitiva) [il testo e la traduzione], con commento di MARC TEIXIDOR, *Alcune note in merito ad una decisione di restituzione in integro contro un decreto rotale. Commento alla sentenza coram Stankiewicz del 18 giugno 2016 (Prot. n. 50399/15 CG)* 615

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Prot. n. 9036/77 CA, *Remotionis a paroecia*, 8 aprile 1978 (sentenza definitiva) e Prot. n. 54162/19 CA, *Amotionis ab officio parochi*, 3 dicembre 2021 (sentenza definitiva) [il testo e la traduzione], con commento di JAVIER CANOSA, *La rimozione del parroco in due sentenze della Segnatura Apostolica: commento con una riflessione sull'opportunità di adottare vie conciliative più efficaci* 655

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

NOTE E COMMENTI

NIKOLAUS SCHÖCH, OFM, <i>Tentativi di conciliazione in alcuni ricorsi contenzioso amministrativi presso la Segnatura Apostolica</i>	699
JESÚS MIÑAMBRES, <i>I limiti dell'amministrazione ordinaria delle istituzioni della Sede Apostolica</i>	719
KRZYSZTOF CISEK, <i>La procedura ex art. 26 m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela</i>	729

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

JONAS ACHACOSO, <i>El procedimiento administrativo general en la Iglesia. Norma y estándares canónicos</i> (Patrick Reilley)	747
ANNAMARIA AMARANTE, <i>L'io negato. Gli abusi di potere nella vita consacrata</i> (Giovanni Parise)	748
GERALDINA BONI, ILARIA SAMORÈ, <i>Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni</i> (Thierry Sol)	752
HÉCTOR FRANCESCHI, MIGUEL ÁNGEL ORTIZ (a cura di), <i>Ius et matrimonium IV, Atti dell'VIII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, settembre 2022</i> (Javier De Juan Pardo)	755
ANDREA PADOVANI, <i>Il processo romano-canonico classico. Linee di svolgimento e caratteri fondamentali</i> (Santiago Vigo)	757
PAOLO PALUMBO, ANTONIO FODERARO (a cura di), <i>Diritto Canonico: persone, comunità, missione. A 40 anni dalla promulgazione del Codice per la Chiesa Latina</i> (Rosario Vitale)	760
JOSÉ SAN JOSÉ PRISCO, <i>Manual para párrocos. Derecho canónico y acción pastoral</i> (Fernando Chica Arellano)	764
ROBERTO REGOLI (a cura di), <i>Ercole Consalvi. Memorie</i> (Fernando Chica Arellano)	766
FRANCESCO SCUTELLÀ, <i>Il bilancio di missione come strumento per la rendicontazione ai fedeli</i> (Luca Buzziol)	769
ADRIAN VERMEULE, <i>Common Good Constitutionalism. Recovering the Classical Legal Tradition</i> (Vytautas Saladis)	771
<i>Sommario dell'annata XXXVI, 2024</i>	775

IL DOVERE ECCLESIALE DEL SEGRETO

THE ECCLESIAL DUTY OF SECRECY

MATTEO VISIOLI

RIASSUNTO · La ricerca di un difficile equilibrio tra ciò che si può e si deve dire, e ciò che invece si può e si deve tacere passa attraverso le diverse tipologie di segreto la cui osservanza costituisce un obbligo giuridico per alcuni fedeli della Chiesa che sono coinvolti nei procedimenti penali. L'articolo esamina alcune forme di segreto in ambito morale e canonico, ponendo in evidenza la difficoltà di articolare nelle fattispecie penali, tra istanze di conoscibilità e necessità di tutelare i diritti delle persone coinvolte. Nell'attuale normativa grande parte della applicazione è lasciata al discernimento dell'autorità ecclesiastica, chiamata a trovare la giusta misura tra i diritti dei singoli e della comunità.

PAROLE CHIAVE · segreto, confidenzialità, cause penali, sigillo della confessione, denuncia.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il segreto in ambito teologico-morale. – 3. Il segreto in ambito canonico. – 3.1. Il segreto pontificio. – 3.2. Il segreto di ufficio. – 3.3. Il segreto confessionale. – 4.4. Rilievi sul segreto in ambito processuale penale.

m.visioli@unigre.it, Professore invitato alla Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma, e S. Pio X, Venezia, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

ABSTRACT · In formal penal proceedings, it is often difficult to find the proper balance between what can be said and what must be said and, conversely, what can and must remain unsaid. The search for that balance leads one to consider the different types of secrecy (confidentiality) whose observance constitutes a canonical obligation for those faithful in the Church who are involved in proceedings concerning delicts (ecclesiastical crimes). The article examines various types of secrecy in their moral and canonical contexts, highlighting the difficulties surrounding the need to bring forward information in penal proceedings, and noting as well questions of having access to what is known while needing to protect the rights of the persons involved. In current legislation, a large part of the application in this discernment is left to ecclesiastical authority, called to find the proper balance between the rights of individuals and the rights of the community.

KEYWORDS · Secrecy, Confidentiality, Penal Causes, Penal Proceeding, Seal of Confession, Complaint.

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

1. INTRODUZIONE

IL tema costituisce l'altra faccia della medaglia di un secondo dovere, altrettanto urgente nella Chiesa: il dovere di comunicazione, che può declinarsi anche come dovere di trasparenza, di spiegazione, di segnalazione, di denuncia. A tal proposito possono essere utili in premessa tre considerazioni.

In primo luogo va precisato che tra dovere di comunicazione e dovere di riservatezza (ovvero tra obbligo di parlare e obbligo di tacere) vi è tensione ma non contraddizione. Tensione perché tutta la questione è un invito a trovare il punto di equilibrio tra diritti e obblighi non facilmente riconducibili l'uno all'altro quando si tratta di declinarli nelle fattispecie concrete, che possono essere così schematicamente riassunti: quando si può parlare e quando si deve parlare; quando si può tacere e quando si deve tacere. Si tratta di un bilanciamento tra beni. È in fondo ciò che possiamo trovare implicitamente nel noto brano del Qohelet: «C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare» (Qo 3,7). Tensione dunque, ma non contraddizione, perché tra loro questi diritti e obblighi sono coordinati e rapportati l'uno all'altro, così che – per fare un esempio – all'obbligo di spiegare le motivazioni di un decreto (cfr. can. 51) vi è dall'altra parte il diritto di conoscerle. Tuttavia non vi è dubbio che il diritto positivo non possa oltrepassare una determinata soglia di dettaglio, lasciando dunque agli attori delle situazioni concrete come declinare questo equilibrio senza conculcare i diritti delle persone.¹ Questo è uno di quegli ambiti in cui l'applicazione della legge richiede una speciale azione di discernimento da parte dei fedeli coinvolti, essendo soggetto al rischio di interpretazioni fuorvianti. La conseguenza è la lesione profonda di diritti naturali.

In secondo luogo vi è la convinzione – proprio per la singolarità di questo tema sopra accennata – che si possa acquisire un buon equilibrio della questione avendo una conoscenza complessiva dell'obbligo del segreto nei diversi istituti giuridici che il diritto ecclesiale regola.² Si può infatti

¹ A titolo di esempio: la *Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, che la Congregazione per la Dottrina della Fede il 3 maggio 2011 indirizzò alle Conferenze Episcopali sulle Linee Guida per il trattamento dei reati riservati alla Congregazione afferma: «La prudenza del vescovo o del Superiore maggiore determinerà quale sarà l'informazione che si può comunicare all'accusato durante l'indagine previa» («AAS» CIII, 3 giugno 2011, p. 410).

² Cfr. K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*, «Revue de droit canonique», 52/2 (2002), pp. 259-274; D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, Eutess FPL, 2008, pp. 141-156; O. ÉCHAPPÉ, *Le secret en droit canonique et en droit français*, «L'Année canonique» 29 (1985-86), pp. 229-256.

esercitare in modo corretto il dovere di riservatezza, per esempio in ambito penale, se il discernimento in merito tiene conto della complessiva applicazione del segreto anche in altri ambiti, come quello sacramentale o processuale. Da una visione complessiva del dovere di riservatezza deriva poi una corretta applicazione del segreto nei singoli ambiti giuridici ecclesiali. Il dovere ecclesiale del segreto, che ha la sua radice nell'ambito teologico-morale, si esplicita giuridicamente nel diritto amministrativo (si pensi per es. al voto, al giuramento, all'archivio segreto...), in quello sacramentale (oltre al più noto e delicato sigillo confessionale e al segreto della confessione vi è poi il segreto in ambito matrimoniale, con il matrimonio segreto e la sanazione di un matrimonio invalido che può avvenire nella riservatezza); e anche nel diritto processuale canonico. Una conoscenza complessiva della questione aiuterà a declinare l'applicazione del segreto nei singoli istituti giuridici.

Una terza considerazione previa riguarda il rapporto tra riservatezza e rivelazione: è scorretto opporre al segreto la trasparenza, come se la trasparenza fosse mancanza di segreto e viceversa.³ Entrambi questi elementi si pongono dallo stesso lato della questione, avendo dall'altro lato in senso negativo l'insabbiamento e la divulgazione di informazioni lesive del bene della persona e della Chiesa.⁴ Va ricordato che "trasparenza" non rientra nel linguaggio giuridico, il significato di un tale vocabolo non è facilmente definibile. Lo stesso bene può e deve essere protetto simultaneamente dal segreto e dalla comunicazione, così come può essere compromesso dall'abuso di segreto e di comunicazione.⁵ Il segreto pertanto non è un disvalore rispetto alla trasparenza, né viceversa. Il disvalore interviene quando si sbilancia l'equilibrio tra questi due fattori a favore dell'uno o dell'altro, abusandone.⁶

³ In tal senso si è espresso Francesco con il m.p. *L'esperienza storica, per il cambiamento della denominazione da Archivio Segreto Vaticano ad Archivio Apostolico Vaticano*, 22 ottobre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 22 ottobre 2019, p. 7, in cui scrive: «Avendo smarrito il vero significato del termine *secretum* e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola "segreto", in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l'accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi».

⁴ Cfr. D. CITO, *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, «Periodica de re canonica» 107 (2018), pp. 513-522.

⁵ «L'atteggiamento di partenza della Chiesa riguardo all'informazione deve essere di apertura. Come afferma Del Pozzo, la segretezza "ha un carattere eccezionale, motivato e circostanziato". La segretezza come *pretesto* è un'altra cosa: è la corruzione della riservatezza. Per questo la Chiesa sembra vivere un paradosso: da un lato custodisce in certi spazi la riservatezza, dall'altro la rifiuta, quando la trasparenza è più auspicabile» (J. PUJOL SOLER, R. MONTES DE OCA, *Trasparenza e segreto nella Chiesa cattolica*, Venezia, Marcianum Press, 2022, p. 63).

⁶ Non sempre questa convinzione è acquisita. Così si esprimeva in proposito la giornalista Valentina Alazraki, rivolgendosi ad alcuni vescovi del mondo riuniti in assemblea, manifestando una avversione alla riservatezza in favore di una idea di "trasparenza" che andrebbe

2. IL SEGRETO IN AMBITO TEOLOGICO-MORALE

Profondi e importanti sono invece i valori e i beni che con il segreto e l'obbligo del segreto si intendono salvaguardare, anche se della segretezza non bisogna abusare per non ottenere l'effetto contrario.⁷ L'istituto del segreto infatti esiste per proteggere i beni giuridici dei singoli e della comunità ecclesiale: si tratta di beni fondati sul diritto naturale, quali la buona fama, l'intimità, la coscienza.⁸ Di seguito si indicano le diverse tipologie di segreto presenti nell'ambito teologico-morale e il contenuto da esse protetto. La distinzione in generale risente di una dottrina che oltrepassa i confini della canonistica attingendo al patrimonio giuridico secolare, pur non mancando tipologie proprie dell'ordinamento ecclesiale.

Una prima categoria riguarda il *segreto naturale*. Si impone per la natura stessa della cosa, in quanto dalla sua rivelazione ne deriverebbe ingiusta sofferenza o danno al prossimo. Ciò che obbliga al segreto, in questo caso, è il

riequilibrata: «Comunicare è un dovere fondamentale, perché, se non lo fate, diventate automaticamente complici degli abusatori. Non fornendo le informazioni che potrebbero evitare che queste persone commettano altri abusi, non state dando ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie gli strumenti per difendersi da nuovi crimini. È come una malattia contagiosa: se si ha una malattia contagiosa e non si avvertono le persone con cui si entra in contatto, non si impedisce a quella persona di infettarsi e di ammalarsi. È esattamente la stessa cosa. I fedeli non perdonano la mancanza di trasparenza, perché è una nuova violenza, è una nuova violenza verso le vittime. Chi non informa, incoraggia un clima di sospetto e di sfiducia e provoca rabbia, e odio verso l'istituzione. [...] la Chiesa ha solo una strada, credo: quella di puntare sul rendere conto e sulla trasparenza, che vanno di pari passo. Raccontate le cose quando le sapete. Certo, non sarà piacevole, ma è l'unica via, se volete che vi crediamo quando voi dite che "d'ora in poi non saranno più tollerati occultamenti"» (V. ALAZRAKI, *Comunicazione: per tutte le persone*, in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa, Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019*, Città del Vaticano, LEV, 2019, p. 128).

⁷ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, *Istruzione pastorale Communio et progressio*, 23 marzo 1971, n. 121: «Ogni volta che i casi trattati nell'ambito ecclesiale richiedono il segreto, dovranno essere osservate le norme generali che regolano questa materia nell'ambito delle istituzioni civili. D'altra parte per le ricchezze spirituali della Chiesa nell'ampiezza della sua missione, si esige che ogni informazione circa i suoi programmi e il suo molteplice apostolato risplenda per esattezza, per verità, per sincerità. Infatti quando le autorità ecclesiastiche non vogliono o non riescono a trasmettere informazioni, che rispondano alle esigenze sopra richieste, favoriscono piuttosto la circolazione di voci dannose che non la presentazione della verità. Il segreto quindi deve essere conservato soltanto nella stretta misura necessaria per salvaguardare la fama e la reputazione di qualcuno o rispettare diritti di singoli e di gruppi» (testo originale: «AAS» 63 [1971], p. 636).

⁸ Tra gli studi più recenti si segnala B. SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, Modena, Mucchi, 2022, reperibile anche in modalità *open access* sul sito <https://mucchieditore.it/prodotto/intimum-privatum-secretum-sul-concetto-di-riservatezza-nel-diritto-canonico/>.

diritto naturale mediante una norma morale che deriva dalla natura dell'oggetto che si intende proteggere e dalle prevedibili conseguenze di una sua violazione. Sarebbe fuorviante ritenere che il segreto in ambito canonico sia dovuto solo là dove una norma positiva lo impone. Vi sono fatti che per loro stessa natura lo esigono anche in assenza di garanzie date, di uffici esercitati, di leggi dedicate. Ciò accade quando i fatti stessi sono tali da esigere la riservatezza e una sua violazione porterebbe detrimento alla persona. Nel mondo occidentale oggi si è sviluppata una particolare attenzione ai dati sensibili: si tratta di una specificazione dei dati personali, che riguardano informazioni quali la salute, la vita intima, la propria storia ecc. A livello canonico si può ricondurre il segreto naturale al can. 220 CIC, che stabilendo «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità», fa riferimento in modo generico a tutto ciò che è protetto per natura sua da una conoscibilità diffusa. Tale canone ha una sua articolazione in altri luoghi del Codice, per es. nel can. 1361 § 3 circa la remissione della pena: «La domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario per riparare lo scandalo»; o nel can. 1717 § 2 che dispone, relativamente all'indagine previa, che «si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno».

Una seconda tipologia, sempre riferita all'ambito teologico-morale, è il *segreto promesso*. Questo suppone l'avvenuta conoscenza di una cosa che uno si impegna successivamente con promessa a mantenere segreta e a non rivelare a terzi. La caratteristica di questo segreto è che la conoscenza della notizia è antecedente la promessa. Questa viene ordinariamente formulata a titolo gratuito. Non rileva il fatto che uno conoscesse già per altra via una cosa segreta di terzi o abbia ricevuto una informazione originariamente non sotto segreto da un altro. Ciò che invece caratterizza questa tipologia è la promessa di conservare il segreto, che deve essere esplicitata in qualsiasi forma.

Una terza forma riguarda il *segreto commesso* o *fidei commissio* o *rigoroso*. Interviene quando qualcosa viene comunicato con la condizione esplicita o implicita di mantenere il segreto. A differenza del segreto promesso, in questo caso il patto, il contratto, la condizione, precedono l'evento, che accade proprio in quanto garantito dall'obbligo del segreto a cui è tenuto colui al quale il segreto è affidato.

In questa categoria è normalmente annoverato il *segreto di ufficio* come anche il segreto professionale, che spesso sono garantiti anche da un giuramento o dall'assunzione di un codice etico. Si tratta di un impegno a mantenere il segreto che deriva implicitamente o tacitamente dall'ufficio ricoperto o dal tipo di professione svolta (medici, avvocati, farmacisti,

notai e, similmente, i sacerdoti). Non serve esplicitarlo, è già parte dell'attività assunta con un ufficio o una professione. Un giuramento può ulteriormente rafforzarlo. Il segreto d'ufficio e professionale appartengono al bene comune.⁹ L'aiuto offerto da un ufficio con valenza pubblica infatti implica un rapporto di fiducia e riservatezza che – se violato – comprometterebbe non solo il bene della singola persona ma della intera comunità.

3. IL SEGRETO IN AMBITO CANONICO

Il diritto della Chiesa ha integrato il dovere del segreto in alcuni istituti giuridici di particolare rilevanza, là dove il bene giuridico della buona fama e della dignità della persona rischia di essere pregiudicato. Si possono distinguere anche in questo caso diversi tipi di segreto.

3. 1. *Il segreto pontificio*

È un grado molto alto di riservatezza delle informazioni e degli eventi, e costituisce un obbligo per i fedeli che compiono azioni in determinati uffici.¹⁰ Si tratta di una categoria di segreto assai antica,¹¹ che tuttavia nella legislazione più recente era stata tralasciata. Non compare nel Codice del 1917 né in quello del 1983, né nel CCEO del 1990. Non ne parla neppure la costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* sulla vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del romano Pontefice del 1996.¹² Compare invece nel *Regolamento Generale della Curia Romana* (1999), nelle *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* del 2001 all'art. 25,¹³ in quelle del 2010 all'art. 30¹⁴ e ultimamente in quelle emendate del 2021 all'art. 28.¹⁵ E infine nel nuovo Libro VI al can. 1371 § 4, dove si stabilisce una pena per chi lo viola: «Chi viola l'obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4». L'Istruzione *Secreta continere* del 4 febbraio

⁹ Cfr. J. DOMINGO, *La protection des données à l'officialité: secret d'office, secret professionnel, protection de la confidentialité*, «L'Année Canonique» 60 (2019), pp. 233-265.

¹⁰ Cfr. V. DE PAOLIS, *El secreto pontificio: fundamento moral y jurídico*, «Ius Communionis» 6 (2018), pp. 259-283.

¹¹ Cfr. M. VISIOLI, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, «Ius Missionale» 14 (2020), pp. 177-208.

¹² GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, «AAS» 88 (1996), pp. 305-343.

¹³ IDEM, *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, «AAS» 93 (2001), pp. 737-739.

¹⁴ BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia*, 21 maggio 2010, «AAS» 102 (2010), pp. 419-430.

¹⁵ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 11 ottobre 2021, in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 7.

1974,¹⁶ parzialmente emendata dall'Istruzione sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019,¹⁷ dettaglia maggiormente il segreto pontificio in ragione della gravità delle informazioni trattate, definendo le materie coperte da segreto (art. I), i soggetti che vi sono tenuti (art. II), le pene previste in caso di violazione (art. III) e il giuramento (art. IV). Si tratta dell'unico testo oggi esistente che dettaglia il contenuto di questo istituto giuridico.

L'Istruzione sulla riservatezza delle cause del 2019 ha modificato l'art. 30 delle *Normae* 2010 sottraendo al vincolo del segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni nelle cause penali circa il delitto *contra sextum cum minore* riservato alla Congregazione (ora Dicastero) per la Dottrina della Fede.¹⁸ Se all'origine erano previste pene severissime per chi trasgrediva il segreto pontificio, oggi la legislazione latina si limita a prevedere "giuste pene" ricorrendo a quelle previste dal can. 1336 §§ 2-4, escludendo dunque la dimissione dallo stato clericale. Il can. 1446 § 2 del CCEO, novellato con il *motu proprio* *Vocare peccatores*, stabilisce invece pene determinate obbligatorie di cui ai cann. 1429-1430.¹⁹

Si può ritenere che la qualificazione di "pontificio" sia per lo più dovuto al fatto che la materia da esso coperta riguarda atti, decisioni, azioni del romano Pontefice da intendersi o direttamente e mediante gli organismi di governo che partecipano alla sua potestà esecutiva. In tal senso vi possono essere alcuni atti di Dicasteri, come l'azione di indagine da parte delle nunziature per istruire la nomina dei candidati all'episcopato, la preparazione di documenti pontifici, le decisioni penali sui delitti riservati emesse da Istituzioni curiali, le procedure di applicazione delle facoltà speciali da parte del Dicastero per il Clero, o di dimissione dei religiosi da parte del Dicastero competente, ecc.

All'elenco contenuto in *Secreta continere* è stato aggiunto – con rescritto del Segretario di Stato del 5 dicembre 2016²⁰ – tutto ciò che concerne notizie

¹⁶ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, istruzione *Secreta continere*, de secreto pontificio, 4 febbraio 1974, «AAS» 66 (1974), pp. 88-92.

¹⁷ FRANCESCO, *Istruzione sulla riservatezza delle cause*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, pp. 4-5.

¹⁸ Cfr. M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia Ss.mi del 6 dicembre 2019*, «Ius Ecclesiae» 32/2 (2020), pp. 721-740.

¹⁹ «Qui obligationem secreti pontificii servandi violaverit poenis, de quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur» (FRANCESCO, m.p. *Vocare peccatores*, 20 marzo 2023, in *L'Osservatore Romano*, 5 aprile 2023, pp. 10-11).

²⁰ Con *Rescriptum ex audientia* SS.mi del 5 dicembre 2016 – «AAS» 109 (2017), p. 72 –, papa Francesco aveva approvato l'integrazione dell'art. 1 dell'istruzione *Secreta continere* del 4 febbraio 1974, segnatamente l'aggiunta del n. 11 che estendeva il segreto pontificio a «*Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secretariam Status spectantes*». Tale disposizione è tuttavia stata in seguito sostituita dal nuovo testo del n. 11 dell'art. 1 introdotto con il rescritto *ex Audientia* del 15 giugno

e atti di carattere giuridico, economico o finanziario di pertinenza del Sommo Pontefice o della Segreteria di Stato.

Circa la gravità della violazione del segreto pontificio è intervenuta la Segreteria di Stato con una Dichiarazione del 29 dicembre 1981,²¹ ribadendo che la violazione non costituisce solo un peccato grave ma anche un delitto canonico, e invitando i Capi dicastero e le rappresentanze diplomatiche a vigilare sull'osservanza dell'obbligo grave e a segnalare eventuali infrazioni, anche qualora dalla violazione non fossero derivati danni a terze persone.

Pur non essendo paragonabile al sigillo sacramentale, il segreto pontificio gode di un particolare obbligo di osservanza che riduce drasticamente le possibilità di mitigazione o esenzione. Come detto, si può pensare che in ragione di un bene maggiore sia consentita una deroga.²² La questione è in verità assai delicata, anche per la difficoltà di oggettivare il concetto di "bene maggiore". L'unica autorità che può derogare è la medesima che può imporlo, ovvero il romano Pontefice direttamente o mediante i suoi Uffici.

3. 2. Il segreto di ufficio

Vi è poi il *segreto di ufficio*, connesso alla provvisione di un ufficio ecclesiastico. Per questo motivo tale forma si può specificare ulteriormente con diverse formulazioni, per es. come segreto processuale, o istruttorio, o professionale.²³ In verità il Codice latino non comprende alcuna disciplina articolata circa il segreto d'ufficio, motivo per il quale occorre affidarsi alla dottrina.²⁴ Si tratta di un obbligo ben presente nella disciplina della Chiesa:

2020, «AAS» 112 (2020), p. 633: «Quod pertinet ad illas quaestiones iuridicas, oeconomicas vel nummarias quae secreto pontificio servandae sunt, Secreteria Status et Curiae Romanae Officia licentiam ante petant a Commissione ad hoc a Summo Pontifice designata».

²¹ SEGRETERIA DI STATO, *Declaratio*, 29 dicembre 1981, Prot. N. 78.638/158, in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, a cura di X. Ochoa, vol. VI, Città del Vaticano, LEV, 1987, pp. 8340-8341. La Dichiarazione non è stata pubblicata in AAS.

²² «Quodvis secretum, excepto tamen secreto naturali personali, cedit bono publico; iudici, legitime interroganti, rem candido animo manifestare debemus; nam praevalet ius societatis ad hoc ut iustitia fiat vel reintegretur» (A. LANZA, P. PALAZZINI, *Theologia Moralis*, II/2, Romae, Marietti, 1965, n. 908). Cfr. P. LO IACONO, *Repressione dei delicta graviora contra mores, sigillo sacramentale e segreto pontificio (il difficile equilibrio tra riservatezza e "trasparenza")*, in *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Vadrini*, a cura di M. D'Arienzo, V. Buonomo, O. Échappé, Cosenza, Pellegrini, 2022, pp. 889-905; V. DE PAOLIS, *El secreto pontificio: fundamento moral y jurídico*, «Ius Communionis» 6 (2018), pp. 268-270.

²³ Cfr. E. CATENAZZI, *Considerazioni sul segreto professionale dell'ecclesiastico e sul suo obbligo di testimoniare*, «Rivista Teologica di Lugano» 10 (2005), pp. 111-117; G. GULLO, *Sul segreto professionale del giudice ecclesiastico in rapporto al procedimento penale italiano*, «Diritto e Religioni» 9/1 (2014), pp. 229-250.

²⁴ Cfr. G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i limiti imponibili alla tutela dei segreti nel diritto canonico*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), p. 456. Si segnalano alcuni tra i numerosi studi: sul segreto in diritto canonico v., in generale, G. MORI,

«a buon diritto [...] a coloro che sono chiamati a servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire sotto segreto, e cioè quelle che se rivelate o se rivelate in tempo o modo inopportuno, nuocciono alla edificazione della Chiesa, o sovvertono il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di privati e comunità».²⁵ Spesso l'obbligo di osservare il segreto viene suggellato da un giuramento appositamente richiesto, emesso e sottoscritto. In taluni casi, là dove la delicatezza della materia lo richiede, il Codice esplicita tale obbligo in relazione ad alcune funzioni nella Chiesa.

Si offrono due esempi di tale articolazione, uno in ambito processuale, l'altro in ambito amministrativo.

Un primo esempio è offerto dal can. 1455 § 1, che afferma: «I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti».²⁶ In questo caso l'obbligo incombe sui giudici e chi svolge un qualsiasi ufficio nel tribunale: vicario giudiziale, promotore di giustizia, cancelliere, assessore, notaio, impiegato ecc. La riservatezza richiesta non contrasta con la pubblicità del processo, al punto che ne permette l'esecuzione pubblica senza con ciò compromettere alcuni beni delle persone coinvolte. Di quale segreto si tratta? Sembra trattarsi non tanto del segreto che tutela il processo, ossia quel segreto che consente di istruire più efficacemente la causa per il raggiungimento della verità; quanto piuttosto «del segreto che tutela dal processo interessi extraprocessuali, ossia quel segreto che impedisce di nuocere con notizie assunte in processo a persone direttamente o indirettamente coinvolte nel processo».²⁷ Da notare le diverse sfumature che attengono al segreto di ufficio anche solo in questo caso: nei processi penali ogni aspetto delle stesse è oggetto del segreto processuale, nelle altre cause contenziose solo ciò che può arrecare danno alle parti.

Un secondo esempio si presenta nel can. 471, 2°, che impone il segreto di ufficio a tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia diocesana. In

«Segreto, IX. Diritto canonico», in *Enciclopedia Giuridica*, vol. 28, Roma 1992; R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 26 (2013), pp. 9-54; K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*, «Revue de Droit Canonique» 52 (2002), pp. 259-274; U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, cit., pp. 465-492.

²⁵ SEGRETERIA DI STATO, Istruzione *Secreta continere*, sul segreto pontificio, 4 febbraio 1974, «AAS» 66 (1974), p. 89.

²⁶ Cfr. E. SAINT-LOUIS, *Le secret d'office du juge ecclésiastique: Application du canon 1455 du CIC/83 par rapport au bien commun*, «Studia canonica» 51 (2017), pp. 661-662.

²⁷ G. P. MONTINI, *Can. 1455 § 1*, in *Codice commentato online*, a cura di Quaderni di Diritto Ecclesiale, <https://www.codicedirittocanonico.org/libro-vii/i-giudizi-in-generale/la-disciplina-che-deve-essere-osservata-nei-tribunali/lufficio-dei-giudici-e-dei-ministri-nel-tribunale/can-1455-%C2%A7-1/> (consultato 10 maggio 2024).

ragione della diversità di tali uffici, anche il segreto da osservare varia «nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo». L'oggetto dunque non è uguale per tutti. Oltre a ciò che stabilisce il diritto, il regolamento della curia può definire peculiari ambiti di riservatezza da imporre ai fedeli incaricati di uffici di curia in base alle circostanze di luogo e di tempo. In casi particolari il Vescovo può determinare l'oggetto del segreto nello stesso decreto di nomina, per esempio là dove il soggetto che assume l'ufficio svolge un servizio o attività anche in altri ambiti nei quali la rivelazione di una notizia può pregiudicare un bene. L'assunzione dell'obbligo del segreto può avvenire mediante giuramento. In ogni caso il fatto stesso di assumere un ufficio assoggetta per il diritto stesso il fedele all'osservanza del segreto di ufficio.²⁸

Una particolare espressione del segreto di ufficio è il segreto che deriva dall'esercizio del ministero sacro.²⁹ Il can. 1548 § 2 libera dal dovere di rispondere i chierici in ordine a quanto fu loro manifestato “*ratione sacri ministerii*”. Il riferimento è alle conoscenze acquisite sia nel foro interno sacramentale, che rubrica questo segreto direttamente nell'ambito del sigillo sacramentale; sia in foro interno extrasacramentale, sia in foro esterno. In tal modo viene individuata una forma di riservatezza che presenta una diversa gradualità, dipendente dall'oggetto e dalla modalità di acquisizione di una notizia.

A titolo di esempio si possono confrontare due testi successivi delle versioni del motu proprio *Vos estis lux mundi* (= VELM).³⁰

L'art. 3 § 1 della prima versione (2019) sottrae all'obbligo di segnalazione di eventuali delitti contro il sesto comandamento del decalogo di cui all'art. 1 del medesimo testo i chierici che hanno ricevuto una notizia in ragione del sacro ministero, e lo fa richiamando il can. 1548 § 2.³¹ Si tratta di una ecce-

²⁸ Va ricordato che «il segreto d'ufficio rientra in quello che la dottrina chiama anche “segreto naturale” o “commesso”, che fonda le sue ragioni nel diritto naturale di ogni persona di vedere tutelata la propria intimità e nel dovere corrispettivo di proteggerla da parte di colui che è a conoscenza di determinate informazioni» (M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia Ss.mi del 6 dicembre 2019*, cit., p. 728). Cfr. anche J. I. ARRIETA, *Riservatezza e dovere di denuncia*, in www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-12/riservatezza-dovere-denuncia.html (consultato 10 maggio 2024).

²⁹ Cfr. B. PIERON, *Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego. Professional secrecy (pastoral secrecy) of clergyman*, «*Annales Canonici*» 12 (2016), pp. 131-153.

³⁰ FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio *Vos estis lux mundi*, 9 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, pp. 4-5; Id., Lettera apostolica in forma di motu proprio *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, in *L'Osservatore Romano*, 25 marzo 2023, pp. 8-10.

³¹ «Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo».

zione vasta, in quanto l'esercizio del ministero sacro comprende un'ampia parte della vita del chierico. La versione successiva (2023), invece, restringe questo campo limitando l'eccezione all'obbligo di denuncia alle sole notizie apprese nell'ambito del foro interno: sacramentale – su cui non vi è questione alcuna – e non sacramentale.³² Come giustamente osserva il prof. Comotti, «non vi è dubbio che l'ambito tutelato dal disposto non è correlato semplicemente allo *status* di chierico, ma richiede che l'acquisizione delle conoscenze trovi ragione nell'esercizio del ministero stesso, che non si esaurisce nella celebrazione del sacramento della Penitenza, ma comprende anche quanto è soggetto al foro interno extrasacramentale».³³ Che cosa sia il foro interno extrasacramentale lo spiega la *Nota* della Penitenzieria apostolica del 29 giugno 2019 sul tema:³⁴ in esso «la Chiesa esercita la propria missione e potestà salvifica: non rimettendo i peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici (come ad esempio le censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di ciascun fedele» (n. 2). Si tratta in particolare, ma non unicamente, della direzione spirituale, che il singolo fedele può affidare a un chierico (compreso un diacono), che svolgerà questo compito *ratione sacri ministerii*, o anche a un consacrato o a un laico, il quale potrà svolgere questo compito come ufficio ecclesiastico.³⁵ La menzionata *Nota* non prevede eccezioni al segreto ministeriale relativo al foro interno extrasacramentale, a testimonianza di quanto sia delicato l'ambito di applicazione e di quanto alto sia il grado di riservatezza che grava sul chierico.³⁶ Non è un caso se nelle cause di beatificazione e canonizzazione non solo i confessori ma anche i direttori spirituali delle persone di cui è in corso la causa non possono essere sentiti come testi, sia per quanto appreso in confessione sia per quanto appreso in foro di coscienza al di fuori della confessione.³⁷

³² «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno...» (l'articolo prosegue come sopra).

³³ G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori*, cit., p. 463.

³⁴ PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota de pondere Fori interni et inviolabilitatis sigilli sacramentalis*, 29 giugno 2019, «AAS» 111 (2019), pp. 1213-1221. Cfr. D. M. ZOIA, *De secreto. Cenni a margine della Nota della Penitenzieria Apostolica del 29 giugno 2019*, «Scientia Canonica» 2/4 (2019), pp. 201-222.

³⁵ Da segnalare tuttavia come il menzionato articolo di VELM 2023 riconduca ai soli chierici il foro interno extrasacramentale, al contrario del medesimo articolo di VELM 2019, che riferendosi al can. 1548 ampliava la platea dei soggetti.

³⁶ Cfr. U. RHODE, *La riservatezza delle informazioni ricevute nell'accompagnamento spirituale*, «Periodica de re canonica» 110 (2021), pp. 155-162; J. A. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenziaria Apostólica de 29-VI-2019*, «Ius Canonicum» 59 (2019), p. 905.

³⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, istruzione *Sanctorum Mater*, per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi, 17 maggio 2007, art. 101

Con una parte della dottrina si può ulteriormente argomentare circa una possibile distinzione tra segreto di ufficio e segreto ministeriale (o professionale).³⁸ Contro tale distinzione si può invocare il disposto del can. 1548 § 2, che assimila i chierici nell'esercizio del ministero a magistrati, medici, ostetriche, avvocati, notai e altri per i quali si invoca il segreto di ufficio. In favore della separazione concettuale (e di conseguenza giuridica) vi è il confronto con l'esperienza giuridica secolare che tende a distinguere a livello penale la rivelazione del segreto di ufficio dalla rivelazione del segreto professionale, configurando due fattispecie penali differenti.³⁹ La distinzione fondamentale riguarda il soggetto affidatario: nel primo caso (segreto di ufficio) l'obbligo di riservatezza è stabilito dall'istituzione che provvede all'ufficio. Nel secondo caso (segreto professionale) il segreto è originato dal rapporto di natura fiduciaria tra il professionista e il soggetto che a lui si rivolge. Al contrario del segreto di ufficio, la natura fiduciaria di quello professionale consente al committente di liberare dall'obbligo di riservatezza il professionista, senza dovere coinvolgere l'autorità.⁴⁰

Le sanzioni previste per la violazione del segreto di ufficio sono di diversa natura.

Il diritto prevede in taluni casi vere e proprie pene. È il caso del can. 1457 § 1, che stabilisce per i giudici che violano la legge del segreto una pena facoltativa (*puniri possunt*) e indeterminata (*congruis poenis*). Il libro VI, al can. 1386 § 2 prevede altresì una pena per l'interprete della confessione e le altre persone che in qualche modo sono venuti a conoscenza di una notizia rivelata nella celebrazione del sacramento (cfr. can. 983). Se per i secondi si può considerare l'occasionalità, per l'interprete non è da escludersi che la funzione sia svolta come ufficio ecclesiastico. In tal caso il segreto della confessione si pone come una specificazione del segreto di ufficio. A livello canonico i confini del segreto di ufficio sono per lo più determinati dall'autorità conferente l'ufficio (mediante decreto, regolamento ecc.) e dunque si tratta di norme canoniche. I parametri del segreto professionale invece sono determinati da norme non canoniche, ovvero da codici etici o deontologici.

In senso più ampio anche il can. 1378 § 2 prevede una pena: «Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scan-

§§ 1-2, «AAS» 99 (2007), p. 494. Sul tema della riservatezza nel foro interno non sacramentale cfr. U. RHODE, *La riservatezza delle informazioni ricevute nell'accompagnamento spirituale*, cit., pp. 155-162.

³⁸ Cfr. G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 261-264.

³⁹ Il codice penale italiano, ad esempio, contempla il primo (art. 326) tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, mentre inserisce il secondo (art. 622) tra i delitti contro la libertà individuale.

⁴⁰ Cfr. sul tema G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori*, cit., pp. 465-468; R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., pp. 52-53.

dalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno». Per quanto generico sia il testo, la violazione di un obbligo proprio della potestà di chi esercita un ufficio, se comporta danno o scandalo, è perseguibile penalmente. Il segreto di ufficio rientra tra queste fattispecie.

In secondo luogo vi possono essere anche sanzioni disciplinari non penali, sulla base di particolari codici etici o deontologici.⁴¹ In tal senso si può prevedere che lo sviluppo del diritto penale che ha segnato profondamente l'attività legislativa e giudiziaria negli ultimi decenni, oltre alle conseguenti ricadute in ambito accademico, possa essere accompagnato da una maggiore consapevolezza della importanza del diritto disciplinare, con la crescita della rilevanza dei codici etici per le diverse categorie di uffici ecclesiastici.⁴²

In terzo luogo vi sono azioni risarcitorie come reazione alla violazione del segreto di ufficio. Queste non si caratterizzano come penali o disciplinari, ma possono prenderne il posto o esserne una conseguenza.

Il segreto di ufficio è particolarmente vincolante: obbliga *sub gravi*, più strettamente e gravemente rispetto al segreto naturale e al segreto promesso, in quanto la sua osservanza è basata sulla giustizia. Alla base di esso vi è un contratto (esplicito o implicito) in base al quale ci si è impegnati a non rivelare un segreto altrui. Chi lo viola lede il diritto sia del prossimo che della società.⁴³ Ma tale segreto non vincola in modo assoluto: cede di fronte a un bene maggiore, ma non in modo arbitrario. In ambito processuale, per es., la recente previsione dell'art. 4 § 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* stabilisce che

⁴¹ L'Istruzione *Dignitas connubii* (25 gennaio 2005) all'art. 75 § 2 prevede che il Vescovo Moderatore o la Conferenza Episcopale possano intervenire con sanzioni disciplinari («mezzi idonei non esclusa, se del caso, la rimozione dall'ufficio») qualora la retta amministrazione della giustizia fosse impedita da negligenza, imperizia o abusi. Tra questi atti si può annoverare la rivelazione di un segreto di ufficio.

⁴² Cfr. G. P. MONTINI, *Il diritto disciplinare canonico*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 3 (2018), pp. 264-278; P. BIANCHI, *Diritto disciplinare e amministrazione della giustizia canonica*, ivi, pp. 279-319.

⁴³ Cfr. M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, II, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1936, n. 179, pp. 11-12. Il segreto d'ufficio «esige che gli individui possano confidare ad esperti, o ad amici, le situazioni scabrose nelle quali fossero venuti a trovarsi, per avere conforto o ricevere un illuminato consiglio. Senza questa possibilità, la personalità dell'individuo non avrebbe la facoltà di espandersi e rafforzarsi [...]» (G. TALIERCIO, *Segreto*, in *Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale*, a cura di L. Rossi, A. Valsecchi, Cinisello Balsamo, Paoline, 1976⁴, p. 987). Cfr. anche A. TANQUEREY, *Synopsis theologiae moralis et pastoralis ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi, hodiernis moribus accomodata. De Poenitentia, De Matrimonio et Ordine*, Tornaci-Parisiis-Neo eboraci-Chicagi-Baltimorae, 1902, n. 419, p. 183: «nam bonum commune postulat ut omnes tuto consilium vel auxilium quaerant ab iis qui *ex officio* vel *specialis amicitiae* titulo illud praebere valent; atqui hâc utilitate privarentur homines, si secretum commissum absque gravi causâ manifestari posset; quis enim confidenter medicum, advocatum, sacerdotem adiret, eique secreta panderet, quorum manifestatio ipsi nocere potest, nisi certus esset eadem inviolabiliter custodiri?».

«l'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio». Si tratta dei casi di delitto contro il sesto comandamento del decalogo compiuto da soggetti definiti nello stesso *motu proprio* a danno di minori o adulti vulnerabili. Va infatti considerato che «il segreto d'ufficio e professionale appartengono al bene comune, in quanto il bene comune e della società postulano che tutti possano chiedere, in totale sicurezza e con piena fiducia, il consiglio o l'aiuto a coloro che per speciale ufficio approvato dalla pubblica autorità sono in grado di offrirlo». ⁴⁴ Vi può essere dunque una situazione in cui un bene comune maggiore legittima una deroga all'obbligo del segreto di ufficio. ⁴⁵

3. 3. Il segreto confessionale

Va segnalata anche quella delicata e precipua forma di segreto che porta il nome di *segreto confessionale*, da intendersi come vincolante sia il penitente che il confessore, anche se a diverso titolo. Il confessore infatti è tenuto a quella forma assoluta e inviolabile di segreto che è chiamato “*sigillo*”, e che per nessuna ragione, per quanto urgente, può essere violato. Ma al di là di esso vi è un segreto delicato e stringente che riguarda la confessione e che non è proprio del confessore ma del penitente, dell'interprete, di quanti hanno occasionalmente conosciuto una notizia rivelata in confessione (cfr. can. 983 § 2). ⁴⁶ Molto è stato scritto sul sigillo confessionale e sulla sua assolutezza, soprattutto di fronte alle sfide poste dagli ordinamenti secolari per una mitigazione di tale assolutezza. ⁴⁷ La Chiesa ha elaborato nel corso dei secoli una normativa molto dettagliata e rigorosa per quella che si può considerare senz'altro come la forma più alta di segreto, che riguarda in modo particolare ogni sacerdote confessore, maturando così una esperienza ampia

⁴⁴ R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 11.

⁴⁵ Anche nelle legislazioni secolari ciò è previsto in ragione di fatti di particolare gravità, per es. quando un professionista nell'esercizio della sua azione riceve notizie relative a reati di particolare gravità: in base alla sua condizione (per es. se opera nel servizio pubblico o come privato) e alla natura della notizia può avere l'obbligo di referto o denuncia derogando al dovere della riservatezza che il suo ufficio gli impone.

⁴⁶ Il Codice 1917 non distingueva adeguatamente tra sigillo e segreto (c. 889), come invece accade nell'attuale codificazione al can. 983.

⁴⁷ Tra gli studi più recenti che riguardano il rapporto con gli ordinamenti statali: G. BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 34 (2019), pp. 1-93; IDEM., *Gli odierni attentati alla salvaguardia del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Italia: il robusto baluardo della libertà religiosa*, in “*Quis custodiet ipsos custodes?*”. Studi in onore di Giacomo Incitti, a cura di A. P. Bosso, E.B.O. Okonkwo, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 441-464; G. INCITTI, *Il sigillo sacramentale e il segreto ministeriale. Tutele e violazioni tra normativa canonica e ordinamenti civili*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 411-441; H. PREE, *Tutela del sigillo confessionale e del segreto ministeriale in Germania*, ivi, pp. 597-608.

e articolata. Questa normativa è una specificazione del più ampio segreto ministeriale dei sacerdoti, e ha fortemente orientato la normativa stessa degli ordinamenti civili in tema di segreto professionale.⁴⁸

La lapidaria e cristallina previsione del can. 983 § 1 («Il sigillo sacramentale è inviolabile») non lascia spazio a ipotesi di deroga o attenuazione della gravità e urgenza della norma. La conseguenza è che si proibisce al confessore di fare uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione (cfr. can. 984 § 1) ed è proibito a colui che è costituito in autorità di avvalersi, per il governo esterno, della conoscenza dei peccati di cui abbia avuto notizia in confessione (cfr. can. 984 § 2).

Quella particolare forma di segreto che è definita “sigillo sacramentale”⁴⁹ consiste pertanto nell’obbligo gravissimo che incombe sul confessore di mantenere il segreto su tutto quanto sia stato accusato dal penitente durante la confessione sacramentale in vista dell’assoluzione: i peccati (gravi e anche veniali confessati specificatamente; passati e presenti, occulti e anche pubblici, ma conosciuti dal confessore solo tramite la confessione), le circostanze (di tempo e di luogo, i fini), l’oggetto materiale dei peccati, gli eventuali complici, e più in generale tutto ciò che è stato conosciuto in confessione e la cui rivelazione potrebbe tradire il penitente. Il segreto urge anche qualora l’assoluzione venisse negata o differita. La stessa notizia del diniego entra nell’oggetto del segreto, così come la penitenza imposta. La ragione è facilmente comprensibile, tenuto conto delle possibili deduzioni che potrebbero emergere circa la vita morale del penitente. La dottrina comune di canonisti e moralisti fonda l’assoluta riservatezza del segreto *ex religione*, come forma di rispetto per la santità del sacramento, ed *ex iustitia*, considerando quel patto esplicito o implicito tra confessore e penitente di non rivelare alcunché della vita del fedele. È dunque coinvolto sia il *diritto naturale*, per il dovere di non ledere la buona fama altrui rivelando un segreto affidato, sia il *diritto divino positivo*, trattandosi di un sacramento istituito da Cristo per il bene spirituale dei fedeli che da una rivelazione del contenuto della confessione potrebbero subire conseguenze contrarie a tale bene. Ma si può fondare il segreto proprio del confessore anche sul *diritto positivo ecclesiale*, considerando l’ampio spettro di norme per regolamentarlo e sanzionare eventuali lesioni.⁵⁰

⁴⁸ Cfr. R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, cit., p. 27.

⁴⁹ Si deve questo nome alla analogia con i sigilli che chiudono ermeticamente le lettere rendendone il contenuto indisponibile a chiunque, eccetto il destinatario. Cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus Canonico-Moralis De Sacramentis*, II, *De Poenitentia*, Torino, Marietti, 1963⁷, n. 583, p. 567.

⁵⁰ Fin dal Concilio Lateranense IV la Chiesa si preoccupava di sanzionare severamente la violazione: «[il sacerdote] Si guardi assolutamente dal rivelare con parole, segni o in qualsiasi modo l’identità del peccatore; se avesse bisogno del consiglio di persona più prudente, glielo

La violazione del segreto di confessione è sanzionata con pene severe. Per la violazione diretta del sigillo sacramentale la normativa prevede la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede (cfr. can. 1386 § 1 e art 4 § 1 SST). La violazione indiretta, che consiste nella rivelazione o solo del peccato o solo del peccatore, ma in modo tale che si possa giungere alla conoscenza di entrambi (è sufficiente che parole o gesti o azioni facciano nascere un fondato sospetto), viene punita con una giusta pena, proporzionata alla gravità del delitto.

In dottrina si è discusso anche circa la facoltà del penitente di autorizzare il confessore a rivelare il contenuto della confessione sacramentale, dispensandolo dal segreto. Una parte di autori, rifacendosi per lo più a S. Tommaso,⁵¹ ritiene che tale deroga rientri tra i diritti del penitente, il quale può sciogliere dal segreto circa i propri peccati. Ciò perché il sigillo sarebbe inteso in favore del penitente e perciò rientrerebbe nella sua disponibilità.⁵² Questa posizio-

chieda con cautela senza alcun accenno alla persona: poiché chi osasse rivelare un peccato a lui manifestato nel tribunale della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall'ufficio sacerdotale, ma che sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero, a fare penitenza per sempre» (cap. 21). H. DENZINGER, A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, n. 814. Per i precedenti storici cfr. A. CRISCIUTO, *Segreto (sigillo) sacramentale*, cit., coll. 256-257 e F. M. CAPPELLO, *Tractatus Canonico-Moralis...*, cit., nn. 627-631, pp. 609-613.

⁵¹ «Art. 2. Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet, alteri prodere. (solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum. Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis. Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur» (*In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2).

⁵² Cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus Canonico-Moralis*, cit., n. 924, p. 771. L'autore nei primi anni affermava: «Poenitens potest certe *licentiam* loquendi de auditis in confessione dare confessario. Qua obtenta confessarius *ipso facto* eximitur a sigilli obligatione. Ratio est, quia ut egregie ait Angelicus, "duo sunt propter quae tenetur sacerdos peccatum occultare: primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit in confessione; alio modo, propter scandalum evitandum. *Potest autem confitens facere, ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus sciat etiam ut homo; quod facit, dum licentiat eum ad dicendum*. Et ideo si dicat non frangit sigillum confessionis"» (n. 924, p. 770; il corsivo è dell'Autore). Nella settima ed ultima edizione del *Tractatus Canonico-Moralis* del 1963, cit., il Cappello assumeva una posizione molto più restrittiva, mettendo seriamente in discussione che il penitente potesse liberare il confessore dal sigillo, nei confronti di terzi. Altri studi più recenti si schierano a favore della derogabilità del sigillo: W. H. WOESTMANN, *Sacraments. Initiation, Penance, Anointing of the Sick*, Ottawa, Saint Paul University, 1992, p. 266; P. KRÄMER, *Kirchenrecht*, I, Stuttgart-Berlin-Köln, Kohlhammer Verlag, 1992, nt. 80, p. 93; F. LOZA, can. 983, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, III/1, Pamplona, EUNSA, 2002³, pp. 821-822, D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to Release the Confessor from the Seal: Consideration in Canon Law and American Law*, «The Jurist» 54 (1994), pp. 424-476.

ne non considera sufficientemente la protezione che il sigillo offre alla santità del sacramento stesso, che trascende il bene del singolo fedele. Se infatti il sigillo fosse disponibile al solo fedele e questi potesse dispensare il confessore a propria discrezione, ciò potrebbe comportare sfiducia nei fedeli circa la riservatezza propria del sacramento, compromettendone la funzione e indebolendone il valore. «Il tradimento non avverrebbe solo nei confronti del penitente, ma anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato. In questo senso la violazione del sigillo colpisce il cuore del sacramento della penitenza».⁵³

Dall'altra parte si schierano dunque altri Autori, per i quali il sigillo non rientra nella disponibilità del penitente.⁵⁴ Il riferimento di questi è a Duns Scoto,⁵⁵ che contrariamente a Tommaso individua un bene giuridico protetto dal sacramento più ampio rispetto alla sola coscienza del penitente.

Il Codice sembra privilegiare questa seconda posizione, quando al can. 1550 § 2, 2° definisce *incapaci* a testimoniare in un processo canonico «i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità». In questa direzione si muove la menzionata *Nota* della Penitenzieria Apostolica⁵⁶ che ribadisce l'assoluta inviolabilità del sigillo e la sua indisponibilità per decisione di qualsiasi persona nella Chiesa.⁵⁷

⁵³ G. INCITTI, *Il sigillo sacramentale e il segreto ministeriale. Tutele e violazioni tra normativa canonica e ordinamenti civili*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), p. 429. Cfr. anche E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale, in Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, a cura di E. Miragoli, Milano, Ancora, 2015, p. 156: «non solo e qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: e invece, un qualcosa di più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa».

⁵⁴ «A nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale. Se, al contrario, il confessore permane in tutta la sua obbligazione di tacere anche se il penitente pretendesse di liberarlo, il sigillo viene rafforzato in maniera definitiva» (G. P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, in AA.VV., *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 1997, nt. 45, p. 227).

⁵⁵ DUNS SCOTO, *Ordinatio, distinctio* 21, q. 2, nn. 56.106-110 (ed. Vaticana, vol. 13, 251. 265-266; cfr. ed. Vivès, vol. 18, 730a. 750b-751b).

⁵⁶ PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota de pondere Fori interni et inviolabilitatis sigilli sacramentalis*, cit., n. 1.

⁵⁷ Cfr. J. SALINAS MENGUAL, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 50 (2019), pp. 1-36.

Da parte del penitente vi è l'obbligo di osservare una riservatezza ascrivibile al segreto naturale. Ciò è richiesto dal fatto che il confessore, offrendo al penitente orientamenti e considerazioni sulle più diverse questioni della vita, tra cui quelle morali, potrebbe essere oggetto di giudizio a opera di terzi senza poter giustificare quanto detto in sede di confessione. Si tratta dunque di una forma di rispetto nei confronti del confessore e della sua libertà, e anche nei confronti del sacramento e della sua riservatezza.⁵⁸

4. RILIEVI SUL SEGRETO IN AMBITO PROCESSUALE PENALE

L'equilibrio tra comunicazione e riservatezza di cui si scriveva all'inizio di questo contributo diventa ancora più delicato quando i beni compromessi riguardano la materia penale. Di fronte a una ipotesi di delitto, posto che tra le finalità della pena canonica vi è il ristabilimento della giustizia (cfr. can. 1341), considerando che la questione coinvolge in profondità la buona fama di più persone e istituzioni, cosa è giusto e doveroso comunicare e cosa invece tacere? I livelli di informazione sono diversificati: vi è chi ritiene di avere subito un torto e rivendica la conoscenza del provvedimento assunto, nelle sue fasi e nella conclusione. Ma anche la comunità stessa, ferita da un atto delittuoso, chiede sovente di conoscere sviluppi e decisioni, quando la notizia è pubblica. Dall'altra parte un'azione penale coinvolge soggetti nella loro dimensione più intima e personale: non di rado la testimonianza viene resa sotto condizione di riservatezza, per non pregiudicare la buona fama propria e altrui.⁵⁹ Una divulgazione deregolamentata, ancorché generale, potrebbe comportare ferite profonde e significare un tradimento della fiducia e dell'impegno assunto.

Quali tipologie di segreto vengono assunte in un procedimento penale?

Nell'ambito dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede l'intera procedura è coperta da segreto pontificio e segreto di ufficio, in base alle fasi e alla fattispecie di delitto. L'art. 28 delle Norme vigenti impone l'obbligo di osservare il segreto pontificio in tutta la procedura, ad eccezione di denunce, processi e decisioni e solo relativamente al delitto *contra sextum cum minore* tipizzato dal can. 1398 § 1 e art. 6 delle stesse Norme: «Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme». Tale eccezione si deve alla menzionata *Istruzione sulla riservatezza delle cause* del 2019, intesa come volontà del Legislatore di rendere possibile, a determinate condizioni, la comunicazione di denunce,

⁵⁸ Si riduce così l'asimmetria tra confessore e penitente, che vede il confessore soggetto a un vincolo di riservatezza assoluto (sigillo sacramentale) che gli impedisce di intervenire a sua difesa per qualsiasi accusa gli fosse rivolta in ambito sacramentale.

⁵⁹ Cfr. I. WATERS, *The Law of Secrecy in the Latin Church*, «The Canonist» 7 (2016), pp. 75-87.

processi e decisioni. Tali fasi processuali tuttavia non sono del tutto divulgabili, essendo a loro volta coperte dal segreto di ufficio, che come è stato sopra illustrato assume un grado di particolare riservatezza sanzionando chi lo viola con pene o provvedimenti disciplinari. Al netto della retta intenzione di rendere maggiormente conosciute alcune fasi della procedura, la distinzione di fattispecie delittuose, fasi procedurali e tipologie di segreto rende complesso individuare i parametri entro i quali mantenere la riservatezza o viceversa divulgare nelle opportune modalità una notizia, esponendo gli attori in campo a valutazioni poco idonee e dunque potenzialmente lesive dei beni coinvolti.⁶⁰ Se è vero che al segreto pontificio è stato in alcune precise fasi sostituito il segreto di ufficio, è altrettanto vero che la procedura resta sempre e comunque interamente sotto il segreto, da intendersi sotto diverse angolature: si tratta di segreto naturale, per la natura della materia trattata; di segreto promesso, essendovi un giuramento da parte dei soggetti istituzionali maggiormente coinvolti; di un segreto commesso, che assume la forma del segreto di ufficio o anche di segreto processuale.

Dall'altra parte l'Istruzione sulla riservatezza delle cause non dettaglia maggiormente (come invece faceva l'Istruzione *Secreta continere* del 1974) ambiti, soggetti, fattispecie, modalità ecc. Così si lascia – e non potrebbe essere altrimenti – alle persone coinvolte l'onere di un discernimento che può slittare facilmente nella discrezionalità.

L'art. 28 § 2 delle Norme prevede però una sanzione: «Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni o a coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella causa penale, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio, sia punito con congrue pene». Il testo può essere ricondotto al paragrafo precedente, dedicato al segreto pontificio, e dunque prescrive una sanzione (obbligatoria indeterminata) per la violazione del segreto pontificio. Ma è anche vero che – contemplando il § 1 anche l'eccezione già menzionata – si può estendere l'obbligo di sanzione previsto dal § 2 alla violazione del segreto di ufficio che sostituisce il segreto pontificio in alcune fasi e in alcuni delitti.

Data dunque l'attuale situazione normativa, la gravità delle tipologie di segreto coinvolte nei procedimenti penali (specie riguardanti i delitti riservati) e la minaccia di una sanzione penale o disciplinare in caso di violazione portano l'ago della bilancia dalla parte della maggiore prudenza, ovvero dal lato della riservatezza. Senza negare le ragioni che la giustificano, restano

⁶⁰ Per una lettura della complessità della situazione, cfr. M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause*, cit., pp. 732-737; G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: la ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, «Jus-Online» 3 (2020), pp. 174-182; G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori*, cit., p. 464.

tuttavia passi da compiere nella direzione di una maggiore comunicazione. Ciò può riguardare due ambiti.

In primo luogo la conoscibilità da parte delle persone coinvolte (soprattutto le parti che si dicono lese) e della comunità, che hanno il diritto di conoscere se e in quale misura la segnalazione presentata ha trovato accoglimento, e quali conseguenze ha comportato. Si tratta di un diritto *ex iustitia*, che se conculcato impedirebbe quel “ristabilimento della giustizia” (can. 1341) che comprende anche la presa di coscienza delle persone direttamente coinvolte. A tal proposito il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (ver. 2.0 del 5 giugno 2022)⁶¹ al n. 164 suggerisce: «Tenendo in conto le provvisori dell'art. 28 SST, l'autorità ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e l'accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi». I “dovuti modi” sono lasciati alla discrezione dell'autorità in base ai fatti e alle circostanze.

Parimenti alcuni interventi legislativi riguardanti lo Stato della Città del Vaticano – che pur essendo leggi statali hanno come fonte il diritto canonico⁶² – hanno introdotto particolari diritti in ordine alla conoscibilità dei fatti.⁶³

In secondo luogo un passo in avanti verso una maggiore conoscibilità permetterebbe alla giurisprudenza penale di essere maggiormente conosciuta, anche se la lettura completa degli atti processuali risulta difficile da offrire, attesa la delicatezza dei casi penali: per quanto si cerchi di anonimizzare i documenti, resta spesso possibile una riconoscibilità che lederebbe l'onorabilità delle persone coinvolte.⁶⁴

⁶¹ DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (ver. 2.0), «Communicatio-nes» 54 (2022), pp. 161-193.

⁶² «L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo» (BENEDETTO XVI, *Legge LXXI sulle fonti del diritto*, 1 ottobre 2008, «AAS Supp.» 79 [2008], p. 65).

⁶³ Cfr. Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano, 29 marzo 2019; *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 29 marzo 2019.

⁶⁴ Cfr. M. VISIOLI, «La giurisprudenza del Dicastero per la Dottrina della Fede. Questioni procedurali», in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano, LEV, 2023, pp. 450-452, 462-463.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ARRIETA, J. I., *Riservatezza e dovere di denuncia*, «Il Regno» 65 (2020), pp. 18-20.
- ASTIGUETA, D., *Trasparenza e tutela del segreto processuale e della buona fama*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 475-502.
- BONI, G., *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 34 (2019), pp. 1-93.
- IDEM, *Tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Italia*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 527-563.
- CITO, D., *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, «Periodica de re canonica» 107 (2018), pp. 513-522.
- COMOTTI, G., *Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Milano 2021, pp. 199-226.
- DE PAOLIS, V., *El secreto pontificio: fundamento moral y jurídico*, «Ius Communionis» 6 (2018), pp. 259-283.
- INCITTI, G., *Il sigillo sacramentale e il segreto ministeriale. Tutele e violazioni tra normativa canonica e ordinamenti civili*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 411-441.
- LO IACONO, P., *Repressione dei delicta graviora contra mores, sigillo sacramentale e segreto pontificio (il difficile equilibrio tra riservatezza e "trasparenza")*, in M. D'Arienzo, V. Buonomo, O. Échappé (a cura di), *Lex rationis ordinatio*, Cosenza, Pellegrini, 2022, pp. 889-905.
- MONTINI, G. P., *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della Giornata di Studio*, «Periodica de re canonica» 107 (2018), pp. 537-543.
- NYKIEL, K., *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, «Diritto e Religioni» 14 (2019), pp. 15-26.
- PERLASCA, A., *Il segreto pontificio*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 26 (2013), pp. 91-104.
- PIACENZA, M., *Il sigillum confessionis: un tesoro affidato alla cura della Chiesa*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 389-410.
- PUJOL SOLER, J.- MONTES DE OCA, R. G., *Trasparenza e segreto nella Chiesa Cattolica*, Venezia, Marcium Press, 2022.
- RHODE, U., *La riservatezza delle informazioni ricevute nell'accompagnamento spirituale*, «Periodica de re canonica» 110 (2021), pp. 155-162.
- SERRA, B., *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, Modena, Mucchi, 2022.
- VISIOLI, M., *La distruzione dei documenti delle cause penali nell'archivio segreto diocesano (can. 489 § 2 CIC): questioni aperte*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 503-525.
- IDEM, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, «Ius Missionale» 14 (2020), pp. 177-208.
- IDEM, *Confidenzialità e segreto pontificio*, «Periodica de re canonica» 109 (2020), pp. 447-491.

IDEM, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del rescriptum ex audientia Ss.mi del 6 dicembre 2019*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 721-740.

WIJLENS, M., OWEN, N., *Promozione e protezione della dignità delle persone nelle accuse di abuso di minori e adulti vulnerabili: bilanciare riservatezza, trasparenza e accountability*. Outlook / Prospettive, «Periodica de re canonica» 109 (2020), pp. 659-674.

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI FABRIZIO SERRA.
CURA REDAZIONALE DI VALENTINA PAGNAN.
COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO DALLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Novembre 2024

(CZ 2 · FG 3)



© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.